

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4124 del 27/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, STRADA PER BILEGNO N. 63, RICHIESTA DALLA DITTA "IME SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE TESSUTI A MAGLIA CIRCOLARE GREGGI".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4249 del 22/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, STRADA PER BILEGNO N. 63, RICHIESTA DALLA DITTA "IME SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE TESSUTI A MAGLIA CIRCOLARE GREGGI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. det-amb 1352 del 09/05/2016, con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "IME INDUSTRIA MAGLIERIA EUROPEA SPA", (C.F. 01842310151), rilasciata dal Suap del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 14 del 13/05/2016, acclarato al prot. n. 5702 del 13/05/2016, acquisito al prot. ARPAE n. 4957 del 16/05/2016, per l'attività di "produzione tessuti a maglia circolare greggi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone, Strada per Bilegno n. 63, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S2 e S4, recapitanti in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Determinazione Dirigenziale n. det-amb 1805 del 27/03/2024, con cui è stata volturata la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "IME SRL" (C.F. 04561960164), con sede legale in Carvico (BG), Via Don Angelo Pedrinelli n. 94, (provvedimento conclusivo di voltura del SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone n. 1/24 del 30/03/2024, acclarato al prot. n. 3931 del 08/04/2024, assunto al prot. ARPAE n. 64668 del 08/04/2024);

PREMESSO che

- con nota acquisita da ARPAE Piacenza con prot. n. 48672 del 17/03/2026 il SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone ha trasmesso l'istanza presentata dal procuratore della ditta "IME SRL" (C.F./P.Iva 04561960164), con sede legale in Via Don Angelo Pedrinelli n. 94, Carvico (BG), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa all'attività di "produzione tessuti a maglia circolare greggi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone, Strada per Bilegno n. 63, – pratica Sinadoc 10230/2026 - finalizzata all'inserimento dei

titoli abilitativi ambientali “adesione all’autorizzazione di carattere generale ad effettuare le emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del D.lgs. n. 152/2006” e “comunicazione relativa all’impatto acustico, di cui all’art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447”;

- con nota prot. n. 58204 del 30/03/2026 questo Servizio ha comunicato che le emissioni derivanti dagli impianti previsti non rientrano tra quelle previste per l’adesione all’autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/0 ed ha pertanto richiesto alla ditta di produrre la documentazione a completamento per l’ottenimento del titolo abilitativo ambientale “autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 70609 del 17/04/2026 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento per le matrici “emissioni in atmosfera” e “impatto acustico”; a seguito di tale documentazione l’istanza di modifica sostanziale di AUA risulta presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (nuovo);
 - art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all’impatto acustico, di cui all’art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447 (nuovo);
 - art. 3, comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013 – autorizzazione, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S2 e S4, recapitanti in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (proseguimento senza modifiche);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l’autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico dell’Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Tutela delle acque dall’inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art. 21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell’autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di impatto acustico”, c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 80913 del 04/05/2026 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 81754 del 05/05/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni (con revisione anche della matrice "scarichi");
- con nota prot. n. 94436 del 22/05/2026 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 104334 del 09/06/2026 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 110677 del 17/06/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta, con nota assunta al prot. ARPAE n. 70609 del 17/04/2026, ha trasmesso la "Valutazione di Impatto Acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. AP000616-2026-P del 22/06/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 113239 del 22/06/2026, con cui Iren Acqua Piacenza ha confermato il parere favorevole, con prescrizioni, espresso con nota prot. n. RT002198-2016-P del 16/02/2016, per n. 2 scarichi S2 e S4, recapitanti in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 109805 del 16/06/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- nota prot. n. 7139 del 07/07/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 124585 del 08/07/2026, con cui il Comune di Borgonovo Val Tidone ha espresso parere favorevole alla modifica sostanziale di AUA per le matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";

RISCONTRATO che:

- l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, convocata alla Conferenza dei Servizi con la suddetta nota prot. n. 81754 del 05/05/2026, non ha trasmesso la propria determinazione (valutazione dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in ordine alle emissioni in atmosfera), relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti

nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "IME SRL" (C.F./P.Iva 04561960164), con sede legale in Via Don Angelo Pedrinelli n. 94, Carvico (BG), relativamente all'attività di "produzione tessuti a maglia circolare greggi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone, Strada per Bilegno n. 63, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta "IME SRL" (C.F./P.Iva 04561960164), con sede legale in Via Don Angelo Pedrinelli n. 94, Carvico (BG), per lo stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone, Strada per Bilegno n. 63, relativamente all'attività di "produzione tessuti a maglia circolare greggi", che comprende i titoli abilitativi ambientali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria (nuovo)	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, per n. 2 scarichi S2 e S4, recapitanti in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Rumore (nuovo)	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. det-amb 1352 del 09/05/2016, volturata con Determinazione Dirigenziale n. det-amb 1805 del 27/03/2024;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.*;
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S2 e S4, recapitanti in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;*

4. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e
Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i

DATI GENERALI ISTANZA																																					
Rif. prat. Sinadoc 10230-26 (Attività istruttoria n. 14 del 08/07/2026)																																					
IME SRL (CF/P.Iva 04561960164) - Attività di produzione di tessuti a maglia circolare greggi - Stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone via Bilegno n. 63																																					
DESCRIZIONE																																					
Dalla documentazione risulta che: - sono previste due caldaie a gas naturale ciascuna con potenza termica di 1736 kW, qualificate come medi impianti termici civili; - risulta presente un gruppo elettrogeno di emergenza di potenza pari a 60 kW da impiegarsi per far funzionare le pompe antincendio in caso di mancata fornitura di energia elettrica.																																					
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO																																					
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso: EMISSIONE E1 CALDAIA 1 ALIMENTATA A GAS NATURALE – P=1,736 MWt <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>2065 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>24 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>183 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>9,1 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</td> <td>100 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</td> <td>35 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Monossido di carbonio</td> <td>100 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% EMISSIONE E2 CALDAIA 2 ALIMENTATA A GAS NATURALE – P=1,736 MWt <table> <tbody> <tr> <td>Portata massima</td> <td>2065 Nm³/h</td> </tr> <tr> <td>Durata massima giornaliera</td> <td>24 h/g</td> </tr> <tr> <td>Durata massima annua</td> <td>183 gg/anno</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>9,1 m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</td> </tr> <tr> <td>Polveri</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</td> <td>100 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</td> <td>35 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>Monossido di carbonio</td> <td>100 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3% - gli impianti devono essere muniti di un sistema di controllo della combustione conforme a quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06; - il combustibile, gas naturale (cd. metano), deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; - i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; - per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto		Portata massima	2065 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	24 h/g	Durata massima annua	183 gg/anno	Altezza minima	9,1 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		Polveri	5 mg/Nm ³	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³	Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³	Portata massima	2065 Nm ³ /h	Durata massima giornaliera	24 h/g	Durata massima annua	183 gg/anno	Altezza minima	9,1 m	Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		Polveri	5 mg/Nm ³	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³	Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Portata massima	2065 Nm ³ /h																																				
Durata massima giornaliera	24 h/g																																				
Durata massima annua	183 gg/anno																																				
Altezza minima	9,1 m																																				
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																																					
Polveri	5 mg/Nm ³																																				
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³																																				
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³																																				
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³																																				
Portata massima	2065 Nm ³ /h																																				
Durata massima giornaliera	24 h/g																																				
Durata massima annua	183 gg/anno																																				
Altezza minima	9,1 m																																				
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:																																					
Polveri	5 mg/Nm ³																																				
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³																																				
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³																																				
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³																																				

di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- 5) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- 6) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- 7) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 8) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 9) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 10) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 11) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- 12) **fermo restando il rispetto del limite fissato per E1 ed E2 per le polveri e gli ossidi di zolfo e l'obbligo di effettuare i monitoraggi in sede di messa a regime prescritti al punto 24) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici finalizzati alla determinazione di tali inquinanti;**
- 13) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 14) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto:** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
 - **monossido di carbonio (CO):** UNI EN 15058:2017, ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
- 15) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di

misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 16) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 17) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 18) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 19) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 20) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 21) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 22) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 23) il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i

casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

- 24) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E1 ed E2 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- 25) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 26) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 27) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 28) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. Arpae n. n. 48672 del 17/03/2026.

ALLEGATO 2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S2 e S4, recapitanti in pubblica fognatura, di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 10230-26 (Attività istruttoria n. 15 del 17/07/2026)
IME SRL (CF/P.Iva 04561960164) - Attività di produzione di tessuti a maglia circolare greggi - Stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone via Bilegno n. 63.
DESCRIZIONE
Per quanto concerne la matrice "scarichi" la ditta nell'istanza ha dichiarato il proseguimento senza modifiche per gli scarichi (S2 e S4) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura Dall'insediamento hanno origine n° 2 scarichi (S2 e S4) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 – lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., costituiti dalle acque provenienti dagli impianti di condizionamento (svuotamento settimanale delle vasche per pulizia impianti), dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento delle stabilimento. Gli scarichi S2 e S4 recapitano in pubblica fognatura. I due pozzetti di prelievo fiscale, individuati con le sigle P2 e P4, sono ubicati immediatamente a monte del punto di immissione nella pubblica fognatura, come rappresentato nella Planimetria "Stato finale: planimetria stabilimento e rete fognaria – Tav. 1 del 21/12/2015" allegata all'istanza di AUA trasmessa dal Comune di Borgonovo V.T. alla Provincia di Piacenza in data 30/12/2015 prot. n. 13686 (prot. Provincia n. 75902).
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<u>Per gli scarichi S2 e S4 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitanti in pubblica fognatura</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) i pozzetti di ispezione e campionamento fiscale devono essere sempre accessibili; in particolare i pozzetti di campionamento fiscale devono essere di tipo regolamentare ed attrezzati per consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue. Tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione; b) gli scarichi devono rispettare nei rispettivi pozzetti di campionamento fiscale i limiti di cui alla Tab. 1, punto 5), della Deliberazione G.R. 1053/2003; c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera b) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo; d) deve essere sempre quantificabile il volume di ogni singolo scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o agli scarichi) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato; e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del degrassatore; in particolare con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/grassi dal degrassatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente; f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Borgonovo Val Tidone, all'ARPAE (SAE e ST) e al Gestore del Servizio Idrico Integrato, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera b) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti; g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Borgonovo Val Tidone, all'ARPAE (SAE e

ST) e al Gestore del Servizio Idrico Integrato ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;
- l'area cortilizia scoperta non dovrà essere interessata da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria "Stato finale: planimetria stabilimento e rete fognaria – Tav. 1 del 21/12/2015" allegata all'istanza di AUA trasmessa dal Comune di Borgonovo V.T. alla Provincia di Piacenza in data 30/12/2015 prot. n. 13686 (prot. Provincia n. 75902).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.